

Il Segretariato Centrale per la Moralità,

RICORDATO che le norme vigenti in materia di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, lo vieta (Art.3 del Regolamento annesso al R.D.24 settembre 1923, n.3287) allorchè si tratti della riproduzione: ~~di~~

"a) di scene, fatti e soggetti offensivi del  pudore, della  morale, del  buon costume e della  pubblica decenza;"

"d) di scene fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà..., di delitti e suicidi impressionanti e, in generale, di scene fatti e soggetti che possano essere di scuola e incentivo al delitto";

RILEVATO che da più parti <sup>(specialmente da socialisti)</sup> si sostiene (e persino per il motivo di rendere più efficace dell'attuale la tutela morale) ~~di~~ doversi limitare la  prevenzione ai casi "contrari al  buon costume"; giusta il dettato contenuto nell'ultimo comma dell'art.21 della Costituzione;

SEGNALA (in attesa di conoscere l'esatto testo dell'annunciato Disegno di Legge governativo, destinato a sostituire quello (N°478) attualmente pendente al Senato) il gravissimo pericolo di veder tradurre il dettato costituzionale " buon costume" in termini legislativi di sola ~~esclusiva~~ "offesa al pudore" (delitto di osceno-art.528-29 cod.pen.), escludendosi pertanto l'"offesa alla  pubblica decenza e il  turpiloquio (reati con travvenzionali previsti e puniti dall'art.726 cod.pen.), nonchè il delitto di riproduzione di "avvenimenti, con particolari impressionanti o raccapriccianti, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti"; tutte ipotesi, quest'ultime, previste e punite, in materia di stampati, dall'art.16 della  Legge 8 febbraio 1948, N.47,  approvata dall'Assemblea Costituente (posteriormente all'art.21 della Costituzione) il 20 gennaio 1948.